

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1101)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

e col Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 1965

Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere

ONOREVOLI SENATORI. — Il 1° novembre 1964 è entrato in vigore il regolamento comunitario n. 13/64 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

L'importazione di tali prodotti, secondo la nuova disciplina, è ora soggetta ad un regime di prelievi, il cui ammontare è determinato, per ogni prodotto, sulla base del-

la differenza tra il rispettivo prezzo di entrata e quello franco frontiera.

Il prezzo di entrata del latte scremato in polvere è stato fissato in Italia a lire 34.180 al quintale. Tuttavia al fine di consentire agli allevamenti nazionali di poter disporre di mangimi a base di latte in polvere a prezzi agevolati il Governo, giovandosi di una facoltà prevista dal regolamento n. 113 del Consiglio della Comunità economica eu-

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ropea, ha ritenuto opportuno fissare, per il latte scremato in polvere destinato all'industria degli alimenti del bestiame, un prezzo di entrata speciale di lire 18.438 al quintale.

In tal modo, considerato che le quotazioni internazionali del prodotto in questione si aggirano normalmente intorno al prezzo suindicato, si è praticamente consentito all'industria mangimistica di potersi approvvigionare di questa importante materia prima in esenzione da prelievo.

Anche le importazioni di mangimi contenenti latte in polvere sono state sottoposte, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, ad un regime di prelievi. In particolare tali prelievi sono composti, oltre che di una quota fissa per la protezione dell'industria di trasformazione, di una quota mobile determinata sulla base del prelievo relativo al latte in polvere destinato all'industria degli alimenti del bestiame. Poichè, come si è dianzi precisato, su tale materia prima non grava, normalmente, alcun prelievo, ne deriva che anche l'importazione di mangimi fruisce della stessa agevolazione.

I Ministeri interessati hanno già emanato le necessarie disposizioni affinché sia garantita la destinazione ad uso zootecnico sia del latte in polvere che dei mangimi importati. Considerato, tuttavia, il notevole incentivo alla frode, che deriva dalla differenza, pari a circa lire 15.000 al quintale, esistente fra il prelievo che grava sull'im-

portazione del latte in polvere per uso umano e quello del latte destinato alla fabbricazione di mangimi, si ritiene necessario integrare le misure già adottate in via amministrativa con opportune norme di legge che valgano a prevenire e reprimere ogni possibile frode.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene stabilito il divieto di commerciare il latte in polvere importato per l'industria degli alimenti del bestiame, ed impiegare questo latte od i mangimi a base di latte in polvere fabbricati in Italia o importati dall'estero, nella preparazione di prodotti per l'alimentazione umana. Inoltre, per rendere possibile l'accertamento e quindi la repressione delle frodi che potrebbero essere compiute impiegando prodotti importati o fabbricati in Italia e qualificati come mangimi a base di latte in polvere, nella fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana, si prevede che tali mangimi debbano essere addizionati con amido di granoturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuno degli altri elementi rivelatori che potranno essere indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

Il disegno di legge stabilisce, infine, le sanzioni penali da applicare per le infrazioni ai suddetti divieti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per la suddetta destinazione può essere effettuata solo da chi sia autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.

Art. 2.

È vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame.

Art. 3.

I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori che potranno essere indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantità e le modalità d'impiego di tali elementi rivelatori.

Art. 4.

È vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'articolo 3.

Art. 5.

È vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

Art. 6.

È vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi composti con latte magro in polvere.

È vietato l'impiego di amido di granturco nella preparazione di prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte o suoi derivati.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità secondo le rispettive competenze.

Art. 8.

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 200.000.

Art. 9.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.

Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto del-

la violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 12.

In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate.

Nei procedimenti per i reati previsti dalla presente legge deve essere sempre ordinato il sequestro della merce, e questa è confiscata in caso di accertata infrazione.

Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 11 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, a chi senza essere a conoscenza dell'infrazione detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o cede a qualsiasi titolo prodotti fabbricati da terzi e contenuti in confezioni originali conformi, per quanto riguarda i mangimi all'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, per quanto riguarda i prodotti alimentari all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, purchè la confezione non presenti segni di alterazione.